

La Cassazione precisa i rapporti tra condanna della persona fisica e responsabilità ex 231

L'assoluzione non salva l'ente

Soltanto la negazione del fatto storico consente la revisione

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

L'assoluzione delle persone fisiche non salva la società: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10173 del 10 marzo 2023, con cui la quarta sezione penale ha chiarito che per ottenere la revisione della sentenza avente a oggetto la responsabilità dell'ente ai sensi del dlgs 231/01, nel caso in cui in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se vi sia stato o meno l'accertamento del fatto illecito.

Infatti, si può far valere la inconciliabilità dei giudicati solo quando vi sia stata negazione del fatto storico e non anche nel caso di mancata individuazione della persona fisica del suo autore.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 dlgs n. 231/2001, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato.

Il caso in esame. Nella vicenda in esame la Corte di appello di Campobasso aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di una Srl nell'ambito di procedimento ex dlgs 231/2001 per la responsabilità della società derivante dal reato di lesioni colpose di cui all'art. 590, comma 3, c.p. occorse a un dipendente.

La richiesta di revisione era stata avanzata poiché gli imputati-persone fisiche erano stati assolti dal reato per insussistenza del fatto, rivolgendosi pertanto ai giudici per risolvere l'asserito conflitto tra le pronunce.

La Corte territoriale aveva tuttavia rigettato l'istanza, osservando la mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell'istituto della revisione.

In proposito aveva richiamato il principio stabilito in sede di legittimità, in base al quale, in caso di contrasto tra giudicati, è possibile la revisione soltanto ove vi sia inconciliabilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle due sentenze, negando tale requisito nel caso di specie.

Ricorrendo per Cassazione, la società lamentava come l'impostazione ermeneutica richiamata dalla Corte d'appello fosse consolidata solo rispetto alle ipotesi di sen-

Condanna persona fisica vs società	
Quesito	Si può ottenere la revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità da reato della società ai sensi del dlgs 231/2001 per contrasto di giudicati, ove in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto?
Norme c.p.p.	Art. 629 c.p.p. "È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2 [...]" Art. 630 comma 1 c.p.p. "La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [...]"
Norme dlgs 231/2001	Art. 35 dlgs n. 231/2001: "All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili" Art. 8 dlgs 231/2001: "La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato"
Risposta della Suprema Corte	Come affermato da Cass. pen. n. 10173/2023: • è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata • la inconciliabilità del giudicato sussiste solo in caso di negazione del fatto storico e non anche in caso di mancata individuazione della persona fisica del suo autore

tenze pronunciate nei confronti delle persone fisiche, essendo invece ammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento a carico dell'ente collettivo a fronte di una pronuncia irrevocabile del giudice penale che escluda la sussistenza del reato presupposto. E si sosteneva che nel caso di specie l'addebito all'ente collettivo andasse escluso, posto che la persona fisica autrice dell'illecito penale era stata assolta "perché il fatto non sussiste", mancando quindi il presupposto del regime di responsabilità disciplinato dal dlgs n. 231/2001.

Quando si può ottenere la revisione. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha riconosciuto sia che il contrasto di giudicati, che consente la revisione ai sensi all'art. 630 c.p.p., sussiste anche tra l'accertamento contenuto in una sentenza di patteggiamento e quello contenuto in una sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario, in quanto l'art. 629 c.p.p. lo prevede espressamente (in questo senso, Cass. pen. n. 2635/2010); sia che tale procedura può essere attivata anche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, dovendosi estendere alle società tutte le garanzie previste per il condannato in quanto compatibili (art. 35 dlgs n. 231/2001: "All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto com-

patibili").

Ciò premesso, venendo al merito della vicenda, ha tuttavia ritenuto che la decisione della Corte d'Appello fosse corretta.

Ha in particolare evidenziato come per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudizio di revisione non può essere fondato sulla incompatibilità di due giudicati, a meno che non vi sia prova che tale incompatibilità riguardi il fatto storico.

In tema di revisione, infatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, e non alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Cass. pen. n. 8419/2016).

Non è pertanto ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non

sulla sua valutazione (Cass. pen. n. 488/2016).

La conciliabilità delle sentenze. Venendo al caso in esame, la "inconciliabilità" non si riferiva ai "fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna", essendo il fatto storico rappresentato dalla esistenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro a un dipendente.

Nella sentenza di assoluzione non si era negato il fatto (caduta di un portone scorrevole, non correttamente assicurato alle guide, che aveva cagionato lesioni gravi al dipendente sul luogo di lavoro), ma si era escluso che i due imputati rivestissero una posizione di garanzia.

La difesa sosteneva nel ricorso che la pronuncia assolutoria avesse accertato che il reato di lesioni colpose (ovvero, secondo il modello normativo di cui al dlgs n. 231/2001, il reato-presupposto della responsabilità della società) non sussistesse.

In realtà, la motivazione della sentenza aveva affermato cosa diversa e ritenuto che i due imputati non rivestissero una posizione di garanzia, pur adoperando una formula assolutoria non corrispondente a quanto argomentato in motivazione.

Il vulnus della ricostruzione offerta dalla difesa era dunque insito nel prospettare che il giudice della sentenza avesse negato l'esistenza delle lesioni derivate dalla violazione delle norme sulla

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lettura della sentenza rivelava tutt'altro: il giudice, sebbene in modo non pertinente rispetto alla formula assolutoria adottata, aveva infatti ritenuto che il fatto sussistesse, ma che non fosse ascrivibile a responsabilità degli imputati.

L'autonomia della responsabilità dell'ente. Ancora, la Suprema Corte ha rammentato come, in tema di responsabilità da reato degli enti ex dlgs n. 231/2001, all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 del decreto, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato (Cass. pen. n. 20060/2013).

Principio estendibile anche al caso di specie: l'accadimento dell'infortunio sul lavoro era stato accertato nella pronuncia assolutoria, rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell'accaduto.

Sulla base di tali considerazioni, sebbene la responsabilità dell'ente disegnata dal dlgs n. 231/2001 dipenda dal reato della persona fisica, funzionalmente legata all'ente, non si poteva addvenire alla revoca della sentenza di patteggiamento, difettando i presupposti dell'istituto.

La decisione della Suprema Corte. In definitiva, la Cassazione ha tratto dalla disamina del caso il seguente principio: in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell'ente ai sensi del dlgs n. 231/2001 per contrasto di giudicato, ove in separato giudizio si sia pervenuti all'assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore. Ciò in quanto, ai sensi del dlgs n. 231/2001, art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato. Da qui la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.